

COVID-19

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI UN CASO POSITIVO IN AZIENDA

Al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19, sono formulate, in applicazione dell'art.10 del D. Lgs. 81/2008, le sotto riportate linee d'indirizzo, che potranno essere di supporto alle Aziende per la gestione di eventuali casi positivi.

Le linee di indirizzo sono state elaborate allo scopo di individuare una procedura collaborativa tra lavoratore, medico di medicina generale, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, datore di lavoro, medico competente e RSPP, che garantisca la massima efficacia e tempestività nell'individuazione dei contatti stretti di caso positivo nell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, consenta di scongiurare il formarsi di focolai Covid nei luoghi di lavoro, con il comune obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e la continuità dell'attività lavorativa.

SINTOMI SOSPETTI per COVID-19

Temperatura superiore a 37,5°C, oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (*congestione nasale*) o naso che cola (*rinorrea*), mal di gola (*faringodinia*), difficoltà respiratoria (*dispnea*), dolori muscolari (*mialgie*), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell'olfatto (*anosmia*) o sua diminuzione (*iposmia*), perdita del gusto (*ageusia*) o sua alterazione (*disgeusia*).

COMPITI

LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall'azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.

Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa immediatamente il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet <https://prenotatampone.sanita.toscana.it/>.

Qualora il lavoratore, anche se asintomatico, risulti positivo a test antigenico rapido, effettuato anche presso centri privati abilitati: resta a casa, avvisa immediatamente il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione). In questo caso il lavoratore si intende caso confermato COVID 19, senza effettuare la conferma con test molecolare.

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 10/1/2022, il lavoratore che abbia riportato un risultato positivo al tampone deve, attraverso l'accesso in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale <https://referticovid.sanita.toscana.it>, compilare il questionario di autovalutazione, che consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19.

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Il Medico curante rilascia la ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del test antigenico o molecolare, qualora il lavoratore non sia già risultato positivo a test antigenico rapido effettuato anche presso centri privati abilitati, e il certificato di malattia. Qualora il test molecolare dia esito positivo al COVID-19, nel caso che il lavoratore non abbia già provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

DATORE DI LAVORO

Qualora venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, il datore di lavoro, provvede a:

- Individuare i contatti stretti (vedi box penultima pagina) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l'RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell'emanazione dei relativi provvedimenti di **quarantena**.¹ Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.). Dal momento che l'applicazione delle misure di quarantena dipende dallo stato vaccinale del lavoratore, l'individuazione dei contatti stretti può avvenire solo con il supporto del medico competente, che dovrà verificare lo stato vaccinale dei lavoratori entrati in contatto con il caso COVID19. In particolare per i lavoratori contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
- effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che il lavoratore abbia frequentato prima di mettersi in isolamento, come pure negli spazi comuni: spogliatoi,

¹ restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione

area ristoro (e macchinette caffè) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali. Un'attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.

Il datore di lavoro invita altresì il lavoratore, che abbia riportato un risultato positivo al tampone, ad accedere al portale regionale <https://referticovid.sanita.toscana.it> e a compilare il questionario di autovalutazione, che consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid

Nel caso che in azienda si verifichino più casi collegati (ad esempio nello stesso reparto) è opportuno che le aziende informino l'ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio.

MEDICO COMPETENTE: supporta il datore di lavoro, anche in collaborazione con l'RSPP, nella gestione delle misure di prevenzione anti-Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, verificando lo stato vaccinale dei lavoratori entrati in contatto con il caso COVID19 e valutando di conseguenza le misure di quarantena da applicarsi. Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici ai contatti stretti. Ad esempio, ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, può provvedere ad effettuare il test molecolare o antigenico in decima giornata, oppure ai soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, può provvedere ad effettuare il test molecolare o antigenico in quinta giornata.

Nel caso in cui l'Azienda partecipi ai programmi di screening regionali della popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi (DGR 123 del 15/02/2021), il medico competente registra obbligatoriamente il risultato del test nell'APP regionale appositamente istituita #insalute – sezione antigene (<https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/assets/insalute.apk>). Nel caso in cui il test antigenico rapido dia esito positivo, il lavoratore si intende caso confermato COVID 19, senza effettuare la conferma con test molecolare. Il medico competente dispone l'immediato rientro del lavoratore al proprio domicilio per l'isolamento fiduciario.

SERVIZI PISLL : sono a disposizione per assistere e informare le aziende. Possono ricevere l'informazione sui lavoratori positivi dalle aziende stesse, dai medici competenti, dai lavoratori o dal sistema di sorveglianza dell'IPN.

Si raccomanda alle aziende di non assumere iniziative autonome, come far eseguire subito ai contatti individuati (o peggio a tutti i dipendenti) test molecolare o test antigenici, che se effettuati prima dei tempi minimi previsti per la quarantena non avrebbero alcun significato.

CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti di un caso COVID-19)

I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da **48 ore** prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle **48 ore** antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19. Qualora l'ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.

Definizione di contatti stretti (rif. Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30/12/2021).

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Informazioni aggiuntive utili al Dipartimento della Prevenzione sulla mansione svolta dal lavoratore-caso

- indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come "operaio" o "impiegato"), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge
- indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro

- specificare se l'attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l'intero turno di lavoro;
- prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti
- prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all'esterno dell'azienda (es. addetti alle consegne).
- prevede l'uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO di CASI e CONTATTI

La Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 aggiornata dalla Circolare 60136 del 30/12/2021 fornisce le nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, aggiornando le indicazioni precedenti.

In dettaglio:

- **lavoratori positivi asintomatici:**

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo.

In tutti gli altri casi, i lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** negativo (10 giorni + test molecolare o antigenico); ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- **lavoratori positivi sintomatici:**

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti gli altri casi, i lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un **test molecolare o antigenico** negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi² (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone); ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

² non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo

- **lavoratori positivi a lungo termine:** sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana³. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
- **lavoratori contatti stretti asintomatici:** Per i contatti il provvedimento di quarantena è emesso sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30/12/2021.

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non richiede un nuovo provvedimento dell'autorità sanitaria, la fine dell'isolamento per i casi positivi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica, che è possibile ottenere, via e-mail, anche tramite la compilazione del questionario di autovalutazione sul portale regionale <https://referticovid.sanita.toscana.it>. Secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 10/1/2022, ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento. La trasmissione del nuovo green pass da guarigione è a carico del sistema nazionale della Presidenza del Consiglio.

CERTIFICATI DI MALATTIA

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore⁴, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il **certificato di malattia** attestante il periodo di quarantena. Ai sensi della Circolare INPS 3080 del 30/12/2021 il medico può redigere e inviare il certificato di "malattia" anche in attesa di tampone o provvedimento dell'Ufficio d'Igiene. Infine, in caso di

³ Salvo diverso giudizio delle autorità sanitarie sulla base dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)

⁴ [messaggio 24 giugno 2020, n. 2584](#) dell'INPS

malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di Sanità Pubblica.